

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 134/CSA– RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2018

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. COCCIARI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VILLABIAGIO/SAMMAURESE DEL 15.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

Con il gravame, pervenuto il 27.4.2018, il signor Massimo Cocciari ricorreva avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 127 del 16.4.2018.

Tale decisione veniva assunta a seguito della gara Villabiagio/Sammaurese disputata il 15.4.2018 perché, allontanato a seguito di reiterate proteste, a seguito della notifica del provvedimento si dirigeva verso l'arbitro e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, giungendo perfino a mimare il gesto della testata, e, nell'occasione, toccando il naso del direttore di gara con la fronte. In seguito, si posizionava dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro.

All'udienza di questa Corte tenutasi il 4.5.2018, era presente per il reclamante l'Avv. Galli il quale invocava la riduzione della sanzione inflitta, in considerazione dell'assenza di connotazione violenta e/o offensiva nel gesto in contestazione, riconducibile a suo dire a eccessiva vis agonistica, e, quindi, esitato nella valutazione del Giudice Sportivo in una pena del tutto sproporzionata rispetto alla reale consistenza e gravità dei fatti.

Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente da accogliere.

Per un verso, la condotta rilevabile in atti, certamente non violenta, è altrettanto incontestabilmente antisportiva, minacciosa e, per le espressioni specificamente adoperate, anche offensiva.

Per altro verso, il tesserato si è reso protagonista di reiterate proteste prima di essere allontanato. Indi, notificatogli dal direttore di gara il provvedimento di allontanamento del campo, lo raggiungeva e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, appoggiando la sua fronte sul naso del direttore di gara. Non pago, il reclamante si posizionava infine dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro.

La eterogeneità delle condotte sopra descritte rende per vero impraticabile una valutazione in termini di continuazione, in senso proprio, delle stesse. Al contrario, esse - per il loro concreto atteggiarsi - tendono a sommarsi le une alle altre, colorando di speciale gravità la complessiva condotta del reclamante.

Questo sia per quanto attiene alla offensività del comportamento (sarebbe infatti illogico considerare paritariamente gli insulti profferiti nei confronti dell'arbitro prima dell'espulsione e quelli rivolti al direttore di gara dopo, e nonostante, l'allontanamento), sia per ciò che invece riguarda la diversificata minacciosità insita nel raggiungere il direttore di gara a provvedimento di espulsione notificato, e, nel rivolgergli espressioni offensive, appoggiare la fronte sul naso del direttore di gara.

Se a ciò si aggiunge che il tesserato in questione rivestiva, al momento dei fatti che qui rilevano, il qualificato ruolo di allenatore, la condotta da esso tenuta si connota vieppiù di gravità, essendo da detta figura esigibile un superiore standard di lealtà e correttezza sportive.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cocciari Massimo riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL' A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FONTANA PASQUALE SEGUITO GARA PALMESE/ERCOLANESE DEL 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

La società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 ricorreva avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018, infliggeva al calciatore Fontana Pasquale la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

La sanzione veniva inflitta perché durante l'incontro Palmese/Ercolanese disputato il 22.4.2018, il Fontana colpiva un calciatore avversario, a gioco non in svolgimento, con una testata al volto, senza procurargli forte dolore o ferite.

All'udienza di questa Corte, tenutasi il 4.5.2018, era presente il Segretario Generale della società reclamante Dott. Espinosa, il quale chiedeva (previa derubricazione della condotta imputata al Fontana da violenta ad antisportiva) la riduzione a 2 giornate, in considerazione dell'attenuante della provocazione asseritamente subita dall'autore del gesto qui contestato, dell'assenza di violenza e dell'assenza di precedenti specifici a carico del tesserato in questione.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, per un verso non essendovi prova della provocazione asseritamente subita dal Fontana, e per l'altro perché la circostanza che la testata non abbia in concreto provocato ferite o dolore "forte" nulla può togliere alla violenza intrinseca (e, quindi, alla gravità) di questo peculiare gesto. Di tal ché deve escludersi che possano nella specie ravvisarsi i presupposti per la invocata derubricazione del gesto da violento ad antisportivo, con conseguente riduzione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE DE NUZZO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA OLGINATESE/COMO DEL 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 3 giornate effettive di gara il Sig. De Nuzzo Gabriele, calciatore dell'ASD Como 1907 S.r.l. a seguito della condotta tenuta nella partita di campionato di Serie D - 2017/2018 - Girone A, Olginatese/Como 1907 disputata in data 22.04.2018, e segnatamente per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario (Com. Uff. n. 132 del 23.04.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il Sig. De Nuzzo Gabriele veniva espulso perché, a gioco fermo, colpiva l'avversario con uno schiaffo al volto; l'avversario in questione non riportava gravi conseguenze e proseguiva il normale svolgimento della gara.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo ricorso il prefato calciatore De Nuzzo Gabriele, rilevando in fatto e in diritto l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva; la totale assenza nel gesto del suddetto tesserato di qualunque intento lesivo dell'incolumità del giocatore avversario, il quale non aveva riportato alcun danno fisico; la conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 19, comma 4, lett. A), del C.G.S., e non della lett. B); la sussistenza di circostanze attenuanti; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con riduzione della impugnata squalifica da 3 a 2 giornate.

Il reclamo proposto dal calciatore De Nuzzo Gabriele è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in diritto.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. De Nuzzo, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. De Nuzzo, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, meriti un trattamento punitivo un po' meno afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara; l'immediato abbandono del campo da parte del calciatore espulso, chiaro segno di riconoscimento dell'errore fatto e la mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore.

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10. 2017), appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata si colloca.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione in 2 giornate.

Pe questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Nuzzo Gabriele riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL FUTSAL COBÀ S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ETA BETA FOOTBALL/FUTSAL COBÀ DEL 21.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)

La società Futsal Cobà S.r.l. Sportiva Dilettantistica ricorreva avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018, infliggeva la sanzione dell'ammenda alla reclamante.

La sanzione veniva inflitta perché durante l'incontro Eta Beta Football/Futsal Cobà S.r.l. disputato il 21.4.2018, a seguito dell'atto di violenza compiuto da un calciatore della squadra avversaria su un tesserato della Futsal, proprio sostenitore in campo avverso, dopo aver ingiuriato i calciatori avversari, ne colpiva uno con un pugno al viso, sporgendosi dalle transenne e perché propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata della gara, ingiuriavano e minacciavano calciatori e sostenitori della squadra avversaria.

La reclamante invocava la riduzione della sanzione inflittale, in considerazione essenzialmente del clima di particolare tensione venutosi a creare nel finale di gara, della rissa scatenatasi alla fine del saluto del fair play dopo il pugno subito dal capitano del Futsal, e dell'atteggiamento asseritamente minaccioso con cui i calciatori dell'Eta Beta si sono avvicinati, subito dopo, al settore occupato dalla tifoseria ospite, ivi compreso l'autore del pugno sanzionato con l'ammenda qui oggetto di reclamo.

All'udienza di questa Corte tenutasi il 4.5.2018, alcuno compariva per la reclamante.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, per un verso perché non vi è prova, in alcuno dei referti in atti, dell'atteggiamento asseritamente minaccioso dei calciatori dell'Eta Beta (in un contesto nel quale, per quanto emerge, la rissa scatenatasi a fine saluto avrebbe avuto comunque luogo a ridosso delle transenne delimitanti il settore occupato dalla tifoseria ospite) e, per l'altro, perché la circostanza che il pugno sferrato dal sostenitore della Futsal non abbia provocato conseguenze fisiche al calciatore della squadra avversaria nulla può togliere alla violenza intrinseca (e, quindi, alla gravità) di questo peculiare gesto. Di tal ché deve escludersi che possano nella specie ravvisarsi i presupposti per una possibile derubricazione del gesto, che è e resta violento, e, per riflesso, che possa addivenirsi alla invocata riduzione della sanzione inflitta.

Analoga conclusione va raggiunta anche nella parte in cui la sanzione inflitta è stata imputata dal Giudice Sportivo alla circostanza - per quanto in atti incontroversa - che i sostenitori della reclamante, per tutta la durata della gara, ingiuriavano e minacciavano calciatori e sostenitori della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Futsal Cobà S.R.L. Sportiva Dilettantistica di Porto San Giorgio di Fermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini